

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizi Economico Finanziari

Oggetto	CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RELATIVO AD UN INTERVENTO DI AUTOCOSTRUZIONE EDILIZIA.
U.O. competente	Segreteria Generale
Copie	
Esecutivo in data	23/05/2012
Pervenuto all'Ufficio Segreteria in data	25 MAG. 2012

Tipo determinazione Impegni/Accertamenti
Registro Generale 239

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° registro atti pubblicati

679

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

25 MAG. 2012

Data 25 MAG. 2012 IL MESSO COMUNALE

Chayech



DETERMINAZIONE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RELATIVO AD UN INTERVENTO DI AUTOCOSTRUZIONE EDILIZIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 14/07/2006 è stato avviato un progetto sperimentale di autocostruzione edilizia, prevedendo che tale progetto sia svolto con l'ausilio di un coadiutore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2007 sono stati individuati i criteri per la selezione del soggetto coadiutore;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari n. 32 del 08.02.2007 è stato approvato l'avviso di selezione del soggetto coadiutore al progetto di autocostruzione;
- in data 08.02.2007 e fino alla data del 23.02.2007 è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cadoneghe l'avviso pubblico di selezione del soggetto in parola;
- entro il termine di scadenza dell'avviso pubblico è pervenuta all'Ente un'unica candidatura, da parte della società Alisei autocostruzioni s.r.l.;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari n. 48 del 02.03.2007 è stata individuata la società Alisei autocostruzioni s.r.l. quale soggetto coadiutore del progetto sperimentale di autocostruzione edilizia;
- in seguito al Fallimento della Società Alisei autocostruzioni s.r.l., con determinazione del Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari n. 29 del 07.02.2012 è stata individuata dalla Cooperativa Sotto il Tetto Cooperativa Sociale s.r.l.;

RILEVATO che:

- in corso di esecuzione dell'intervento si sono verificate alcune problematiche che hanno comportato un notevole ritardo nella consegna degli immobili;
- durante gli incontri tra l'Amministrazione Comunale e i legali rappresentanti della cooperativa degli autocostruttori sono emerse numerose criticità derivanti dal suddetto ritardo;
- le problematiche emerse in fase di esecuzione hanno comportato la rinuncia di diversi soci, con conseguente subentro di nuovi soggetti;
- i tentativi di definizione della pratica da parte dell'Amministrazione Comunale non hanno finora avuto buon esito;

CONSIDERATO che la materia è particolarmente complessa e concerne:

- aspetti di diritto amministrativo, connessi al procedimento avviato dal Comune, con particolare riferimento all'individuazione del coadiutore;
- aspetti di diritto civile, riguardanti il rapporto contrattuale in essere tra la cooperativa edilizia degli autocostruttori e la Società Sotto il Tetto che ha assunto anche il ruolo di appaltatore;

RILEVATA la necessità di una consulenza legale volta a individuare il percorso per la definizione complessiva della pratica, consistente nella formulazione di pareri orali a supporto dell'attività degli uffici coinvolti;

ATTESO che l'acquisizione della consulenza in materia ha carattere di urgenza, vista la criticità della situazione attuale e la necessità di una tempestiva definizione della questione;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), laddove prevede che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di collaborazione autonoma, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.01.2012 con cui è stato approvato il suddetto programma degli incarichi;

VISTI gli artt. 74 e seguenti del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 25.02.2009, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:

- l'art. 75, il quale prevede al comma 2 che "il Responsabile di Servizio competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail al "Servizio Risorse Umane affinché venga verificato, nel termine di dieci giorni, se tra i dipendenti dell'Ente esistono la professionalità richieste e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto";
- l'art. 77 che disciplina la procedura di conferimento per gli incarichi stabilendo che Il conferimento di incarichi in assenza di procedura comparativa ha carattere eccezionale ed è ammesso nell'ipotesi di estrema urgenza, che deve avere i caratteri dell'effettività e della non imputabilità all'Amministrazione;

RILEVATO che in considerazione della complessità della materia e dell'esigenza di garantire tempestività nei tempi di risposta, il Coordinatore dell'Unità Operativa competente ha inoltrato in data 15.05.2012 all'Ufficio Risorse Umane la richiesta di verifica ai sensi del sopra citato art. 75 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, come da nota via posta elettronica in atti della Segreteria Generale;

ATTESO che in data 15.05.2012 con nota in atti del Comune prot. 9871, il Responsabile del Servizio competente ha comunicato di aver verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in possesso dei necessari requisiti professionali;

INTERPELLATO l'Avv. Alessandro Calegari del Foro di Padova, avvocato esperto nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile, il quale si è reso disponibile all'assunzione dell'incarico;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma di euro 1.500,00 oltre ad IVA ed oneri accessori (per un importo complessivo pari a euro 1.887,60), a copertura della spesa derivante dalle diverse attività che il legale dovrà svolgere;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 1, comma 42 della legge 30.12.2004, n. 311 che recita: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti";
- l'art. 1, comma 173 della legge 23.12.2005, n. 266 laddove prevede che gli atti di conferimento di tali incarichi debbano essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ove di importo superiore a 5.000,00 euro;

ACQUISITO, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa e alla luce dell'interpretazione fornita dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con propri pareri del 13.06.2009 e del 13.04.2010, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato sub a) alla presente determinazione;

VERIFICATO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 12.01.2012, di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- la deliberazione di G.C. n. 31 del 16.05.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- il decreto sindacale n. 7 del 30.01.2012;

DETERMINA

- di conferire l'incarico di consulenza per la pratica di cui all'oggetto all'Avv. Alessandro Calegari con studio legale in Padova, Via San Marco 11/c, C.F. CLGLSN66S28G224N;
 - di assumere a favore dell'Avv. Alessandro Calegari l'impegno di euro 1.887,60, imputando la spesa al T. I, Cap. 1833/3 del Bilancio di Previsione 2012;
 - di dare atto:
 - che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso ai sensi dell'art. 1, comma 42 della legge 30.12.2004, n. 311, con il parere allegato sub a) al presente provvedimento;
 - che il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23.12.2005, n. 266;
 - di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.cadoneghenet.it, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Cadoneghe, 23/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Giorgio Bonaldo

Ai sensi dell'art. 151, comma IV del T.U. 267/2000 si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e pertanto la presente determinazione è esecutiva dalla data odierna.

Imp. 291 del 24/05/2012
cop. 1833/3
Cadoneghe, 24/05/2012

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
- Dott. Giorgio Bonaldo -

UFFICIO PAGIONERIA:
RICEVUTO IL 24 MAG 2012

COMUNE DI CADONEGHE
Provincia di Padova

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In data 21 maggio 2012 si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede municipale per l'esame del seguente ordine del giorno:

Valutazione su ipotesi di conferimento di incarico per consulenza legale relativa all'intervento di autocostruzione edilizia in Comune di Cadoneghe

Visto che:


- l'art. 1, comma 42 della legge 30.12.2004, n. 311 stabilisce:
"L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti."
- l'art. 1, comma 173 della legge 23.12.2005, n. 266 dispone che gli atti di conferimento di tali incarichi debbano essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ove di importo superiore a 5.000,00 euro;
- l'art. 3, comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.2012 con cui è stato approvato il suddetto programma degli incarichi che prevede, tra l'altro, il possibile fabbisogno di professionalità legali con esperienza specifica in particolari materie (pareri per soluzioni di casi complessi ed assistenza extragiudiziale);

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario viene presa in esame la proposta di determinazione avente ad oggetto "Conferimento di incarico di consulenza legale relativo ad un intervento di autocostruzione edilizia";

Visti gli artt. 74 e seguenti del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 25.02.2009, ed in particolare:

- l'art. 75, il quale prevede al comma 2 che "il Responsabile di Servizio competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail al "Servizio Risorse Umane affinché venga verificato, nel termine di dieci giorni, se tra i dipendenti dell'Ente



esistono la professionalità richieste e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto”;

- l'art. 77, comma 6, che disciplina la procedura di conferimento senza procedura comparativa per gli incarichi nell'ipotesi di urgenza;

Dall'esame del provvedimento il Collegio rileva che l'Ufficio Risorse Umane ha comunicato il seguente esito della verifica, come da nota in atti del Comune prot. 9871 del 15.05.2012: “Considerato che la consulenza richiesta comporta un carico di lavoro gravoso e un conseguente impegno in termini di ore di lavoro, e visto l'elevato grado di specializzazione nella materia per cui si richiede la consulenza, è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in possesso dei necessari requisiti professionali. Infatti, il Segretario Comunale, in ragione delle ore di servizio prestate presso questo Ente e della pluralità di pratiche seguite, non può dedicarsi con continuità all'esame delle pratica e alla gestione degli incontri, che richiederebbero molto tempo in ragione della complessità della materia. Per quanto riguarda l'Ufficio Segreteria, cui è tra l'altro attribuita la competenza in materia di affari legali, va sottolineato che la pluralità di compiti ed il carico di lavoro ad esso attribuiti non consentono di destinare le risorse in possesso della qualifica professionale richiesta all'attività di consulenza richiesta”;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, che sussistano i presupposti di cui alle sopra riportate norme per dar seguito all'incarico proposto;


Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


per il conferimento dell'incarico di cui sopra.

Li, 21.05.2012


IL COLLEGIO DEI REVISORI



dr. Alessandro Maritan - Presidente



dr. Piersandro Peraro - Revisore



dr. Fabio Incastrini - Revisore